



COMUNE DI LANUVIO

Medaglia d'argento al Merito Civile

Città Metropolitana di Roma Capitale



P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 www.comune.lanuvio.rm.it

ORDINANZA N. 17

Del 06/05/2020

<p>MISURE ORGANIZZATIVE PER LA FASE2 EMERGENZA COVID - 19. RIAPERTURA MERCATI SETTIMANALI ED ESTENSIONE ORARI ATTIVITÀ COMMERCIALI CONSENTITE</p>
--

IL SINDACO

Visto il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista la propria ordinanza n. 6 del 9 marzo 2020 con cui disponeva, fra l'altro, la chiusura dei mercati settimanali di Lanuvio e Campoleone, in maniera totale;

Visto il DPCM 26/04/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Ritenuto che, a seguito di quanto sopra, si possa procedere ad un allentamento delle misure restrittive, pur imponendo il pedissequo rispetto delle normative vigenti in ordine ai comportamenti e gli obblighi per i privati e gli esercenti commerciali da tenersi ai fini dell'arginare il contagio da COVID -19;

Considerato che la vendita di generi alimentari è consentita dalla legge in quanto trattasi di fornitura di beni di prima necessità, mentre il dpcm del 26/04/2020 non dispone la possibilità di riapertura per le altre vendite al dettaglio.

Inoltre:

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio che riduceva la facoltà di apertura dei negozi a far data dal 17 marzo fino al 3 maggio;

Vista l'ordinanza del Presidente della regione Lazio n. 26 del 13.04.2020;

Visto che con successiva ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00037 del 30/04/2020 sono state adottate ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica e che tale ordinanza demanda ai comuni l'adozione di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto;

Ritenuto opportuno adottare tali provvedimenti allo scopo di snellire il carico sia per i servizi urbani sia per garantire flussi più regolari presso gli esercizi commerciali del territorio;

Considerato pertanto necessario disciplinare gli orari di apertura e chiusura delle attività produttive consentite dai DPCM del 26/04/2020;

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

1. Il rispetto rigoroso e pedissequo di quanto previsto dal citato D. P.C.M 26 APRILE 2020 in tema di divieto di assembramento e rispetto delle misure di distanziamento sociale.
2. La possibilità di riapertura dei mercati settimanali di Lanuvio e Campoleone, limitatamente agli esercizi commerciali in area pubblica che vendono beni di prima necessità indicati nel dpcm del 20 marzo 2020 (vendita di generi alimentari e beni di prima necessità).
3. Che lo svolgimento dei suddetti mercati sia subordinato al pedissequo rispetto di quanto previsto dalla legge in ordine alle misure prescritte per il controllo della diffusione del contagio da coronavirus, oltre che misure disposte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori commerciali e dei clienti (obbligo di mantenimento delle misure di distanziamento sociale; divieto di assembramento, obbligo di copertura del naso e bocca con dispositivi di protezione individuale; obbligo per gli esercenti di segnalare a terra le distanze da mantenere da parte dei clienti).

Inoltre, DISPONE:

4. La possibilità di osservanza dei seguenti orari per le attività produttive consentite dal DPCM 26/04/2020:

Bar la vendita da asporto è consentita dalle 7:00 alle 22:30 tutti i giorni

Ristoranti, pizzerie a taglio, pasticcerie e attività similari per le quali è consentita la vendita da asporto: dalle ore 8:00 alle 22:30 tutti i giorni

Commercio alimentare e non alimentare di vicinato e medie strutture di vendita: l'attività è consentita dalle 7:30 alle 21:30 tutti i giorni

La vendita con consegna a domicilio del consumatore è libera in tutti i giorni della settimana.

5..Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati o sottoposti alle misure in essa prescritte, provvedendo all'adozione delle misure medesime, ovvero, in presenza di condizioni ostative, all'adozione di misure alternative di efficacia equivalente;

6.Le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto dalla data del 7 maggio 2020 fino a nuova eventuale disposizione. Resta salva la validità dell'ordinanza n. 6 del 9 marzo 2020 per la parte non riguardante i mercati settimanali

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

- Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo;
- Alla ASL Roma 6;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Lanuvio ;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Lanuvio;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Genzano di Roma;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Velletri; -
- Per gli operatori dei Mercati Comunali: Carlo Collalti

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lanuvio e sul sito istituzionale del Comune

AVVERTE

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento..

Lanuvio li

IL SINDACO
Dott. Luigi Galieti

